

Come effettuare una corretta e precisa indagine per infortunio ?



Giancarlo Negrello – negrello.g@libero.it

Lavoro di tesi ...



**UNIVERSITÀ TELEMATICA DELLE SCIENZE UMANE
"NICCOLO' CUSANO"**

*Master Universitario
in
"Funzioni specialistiche e gestione del coordinamento nelle
professioni socio sanitarie"*

**(COME ESEGUIRE UNA CORRETTA
INDAGINE TECNICO/GIURIDICA DI UN
INFORTUNIO SUL LAVORO)**

Candidato
(dott. Giancarlo Negrello)

Relatore
(prof. De Cicco Romina)

ANNO ACCADEMICO 2008 - 2009

Il mandato delle A.S.L.

- Il mandato che il legislatore ha dato alle Aziende Sanitarie Locali è anche quello di eliminare/ridurre i fattori di rischio per la sicurezza dei lavoratori attraverso:
 - la verifica dell'ottemperanza della normativa di igiene e sicurezza del lavoro in veste di Organo di Vigilanza;
 - lo studio specialistico del fenomeno infortunistico (epidemiologia);
 - l'assistenza, la formazione e l'informazione;
 - **l'intervento di indagini nei casi gravi e mortali.**

Assenza di un protocollo specifico



- In generale le inchieste per infortunio vengono svolte su **esperienza personale** del Servizio e/o del personale preposto, con notevoli differenziazioni tra Regione e Regione, tra ASL e ASL ed addirittura in alcuni casi tra tecnico e tecnico.

Modalità diverse di effettuare una indagine

- Modalità diverse di fare una indagine possono portare a **differenze nel riconoscimento dei diritti** delle vittime degli infortuni sul lavoro.
- In pratica, a seconda di dove e di chi svolge l'indagine, può essere che venga a cambiare l'esito della causa penale e/o civile alterando il principio di base per cui:
"la legge è uguale per tutti".



Obiettivi dell'intervento

- Come deve svolgersi una corretta e precisa indagine per infortunio ?
- Quali elementi vanno considerati per l'individuazione del nesso di causalità tra le eventuali violazioni alle norme contro gli infortuni ed il danno patito dal lavoratore?

Si delinea il ruolo fondamentale del Tecnico della prevenzione operante presso le ASL, non solo nello svolgimento diretto delle inchieste di infortunio, ma nel coordinare il protocollo d'indagine in tutte le sue fasi.

2500 infortuni al giorno

- In Italia avvengo circa **2500 infortuni** al giorno, di cui **3 mortali**. Al fine di verificare se questi eventi sono da attribuire ad erronei e/o colposi comportamenti da sempre vengono svolte opportune indagini.
- Le lesioni personali e l'omicidio come conseguenze di un infortunio sul lavoro vengono perseguiti dal Codice Penale quali reati contro la persona. L'Ambito è quello della "**colpa**" per cui si parla di "**lesione personale colposa**" (Art.590 del C.P.) e "**omicidio colposo**" (Art.589 C.P.).



Tipologia delle lesioni personali ed eventuale responsabilità

Tipologia di lesione	Grave	Gravissima	Morte
	pericolo di vita	malattia insanabile	morte dell'infortunato
	indebolimento permanente di senso o organo	perdita di un senso	
	prognosi > 40 giorni (anche cumulativi)	perdita di un arto	
		perdita di un organo (es. capacità di procreare)	
		perdita della parola	
		deformazione o sfregio del volto	
Responsabilità	lesione personale colposa (ex art. 590 CP)	lesione personale colposa (ex art. 590 CP)	omicidio colposo (ex art. 589 CP)

Soggetti attivi del reato

- Ai fini del presente lavoro si può precisare che i soggetti attivi dei reati di cui agli artt. 590 e 589 del C.P. sono molteplici.
- Si va infatti dal ricorrente **datore di lavoro**, ai **dirigenti**, ai **preposti** ed in alcuni casi anche ai **lavoratori** che con il loro comportamento determinano condizioni di lavoro tali da determinare e/o favorire l'occorrere di infortuni.



Principi giuridici: la responsabilità civile



- **Danno patrimoniale**
 - Di solito basso negli infortuni sul lavoro
- **Danno non patrimoniale "temporaneo":**
 - Sentenze delle Sezioni unite della Corte di cassazione dell'11.11.2008 che individuano una liquidazione congiunta:
 - da un minimo di euro 88,00 ad un massimo di euro 132,00 * per ogni giorno di invalidità temporanea al 100%.

* TRIBUNALE DI MILANO - LIQUIDAZIONE DEL DANNO NON PATRIMONIALE - TABELLE 2009

Reati di danno e di pericolo



Situazione di pericolo

- Ai fini del presente lavoro si può precisare che un **reato di danno** è riferibile all'art.590 e 589 del C.P. mentre un **reato di pericolo** ad una contravvenzione alle norme di sicurezza come ad esempio la messa a disposizione dei lavoratori di una macchina prima dei necessari dispositivi di sicurezza.



Situazione di danno

Protocolli d'indagine ...

- L'attività di supporto dell'Ufficio del Pubblico Ministero è solitamente individuata **nell'ASL territorialmente competente**.
- A tal fine l'Azienda deve essere innanzitutto investita della notizia di tutti gli infortuni sul lavoro di cui si abbia comunque contezza, anche se verificatisi all'estero ..
- L'ASL dovrà quindi garantire un **turno di reperibilità** che consenta l'immediato intervento del personale tecnico addetto e del medico legale, i quali sono poi tenuti a informare il PM competente.



L'importanza delle indagini effettuate nell'immediatezza del fatto



- “Ragioni piuttosto ovvie indicano la peculiare importanza delle **attività di accertamento** effettuate nell'immediatezza ai fini di un buon esito dell'indagine”.
- La ricostruzione del fatto è tanto più difficile quanto meno tempestivo è il momento dell'accertamento, ogni serio protocollo di indagine deve focalizzarsi sulla necessità di assicurare nel minor tempo possibile l'acquisizione del maggior numero possibile di **dati di fatto rilevanti**.

L'indagine per infortunio



- Un'indagine per infortunio, normalmente, implica accertamenti ed indagini particolari tipiche dei cc.dd. reati d'impresa. L'indagine dell'ASL ha in generale come scopo:
 - la **ricostruzione dell'infortunio e della causalità**,
 - l'**individuazione di profili di colpa** nella causazione del fatto e dei soggetti su cui gravava il dovere di adottare le misure di prevenzione.

La ricostruzione dell'infortunio

- Innanzi tutto deve essere accertata la natura e l'entità dell'evento del reato, cioè il **trauma**.
- Questa prima fase di immediata valutazione dell'operatore ASL deve indirizzare quest'ultimo nei primi accertamenti (es. valutazione attendibilità dichiarazioni delle persone informate sui fatti, individuazione attrezzature da sequestrare, etc.).



La ricostruzione dell'infortunio

- In primis occorre stabilire immediatamente **chi era presente all'infortunio**, **l'attività a cui era addetto e quali erano le sue effettive mansioni**, **l'ambiente di lavoro** (cioè dove stava lavorando, quale macchina stava utilizzando oppure qual è il punto dell'impalcatura da cui è caduto, cioè dove si è verificato l'infortunio)



Scheda di analisi infortunio

- Per facilitare la raccolta degli elementi utili ai fini dell'indagine con il presente lavoro si è elaborato anche **una lista di controllo** che può aiutare il tecnico nella delicata fase di acquisizione delle informazioni.
- Per una buona inchiesta bisogna tenere conto delle tre caratteristiche più importanti:
 - la **verità**,
 - la **consequenzialità**
 - l'**orientamento alla prevenzione**.

A.S.L.	ATTIVITA' DI PREVENZIONE DEGLI INFORTUNI Scheda di analisi infortunio	Scheda n.° 01.1 revisione del 3.9.4
---------------	--	---

Lungo infortunio	in via _____ 1° soprall. _____ 2° soprall. _____ Note _____
Operatori	_____ Data infort. _____
Infortunato	nato a _____ in via _____ resid. _____ tel. _____ orario di lavoro da _____ a _____ rapporto di lavoro _____ assunto a _____ mansione _____ sede della lesione _____ trasporto dell'infortunato _____ O.P.T. indennità _____ prognosi _____ ricoverato _____
Altra infortunato	Sede a _____ in via _____ tel. _____ note _____
Datore di lavoro	nato a _____ in via _____ resid. _____ tel. _____ ditta _____
Altro legale rappresent.	nato a _____ in via _____ resid. _____ tel. _____ note _____
Dirigente	nato a _____ in via _____ resid. _____ tel. _____ note _____
Preposto diretto	nato a _____ in via _____ resid. _____ tel. _____ note _____

Testimone 01	nato a _____ in via _____ resid. _____ tel. _____ note _____
Testimone 02	nato a _____ in via _____ resid. _____ tel. _____ note _____
Testimone 03	nato a _____ in via _____ resid. _____ tel. _____ note _____

824 000 0000 0000 0000

La verità



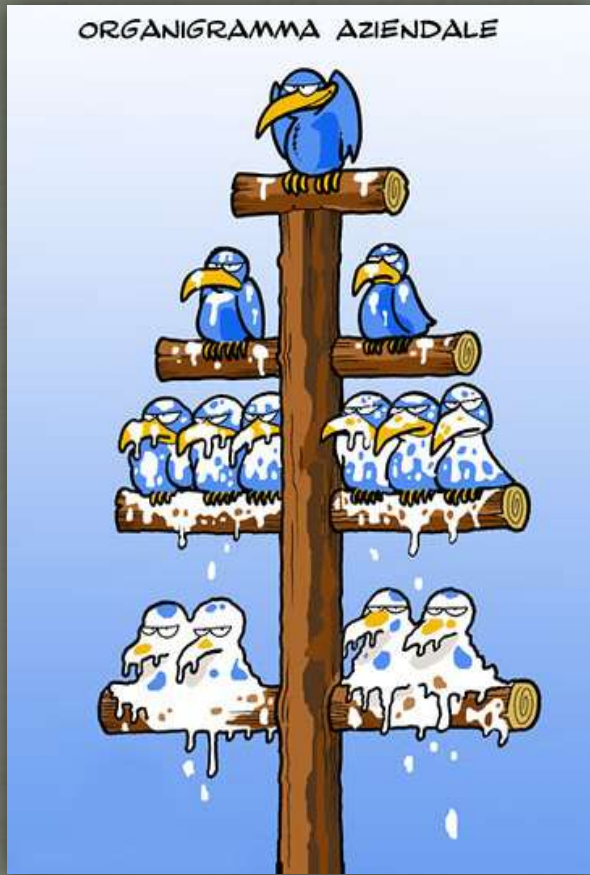
- Il requisito della "**verità**" è, ovviamente, irrinunciabile: come in ogni tipo di inchiesta. L'investigatore deve muoversi con **onestà intellettuale** e preoccuparsi di conoscere che cosa è "**veramente**" accaduto.
- Le versioni fornite dall'infortunato e dai suoi compagni di lavoro devono pertanto essere messe a confronto tra di loro.

Orientamento alla prevenzione

- Infine, si sottolinea l'importanza che la ricostruzione della dinamica infortunistica **sia orientata alla prevenzione**.
- Occorre allora porsi continuamente, per ogni elemento che viene in luce nel corso della ricostruzione dei fatti, domande del tipo:
 - "siamo davanti ad una violazione di legge?",
 - "esistono norme di buona tecnica che suggeriscono soluzioni praticabili per il problema evidenziato?",
 - "cosa si sarebbe dovuto fare per impedire il verificarsi di questa disfunzione?",
 - etc.



Soggetti destinatari degli obblighi



- In generale è necessario operare un elevato approfondimento nello svolgimento delle indagini relative all'individuazione dei soggetti destinatari degli obblighi dettati dalla normativa antinfortunistica.
- Il predetto accertamento, infatti, non può limitarsi soltanto all'acquisizione della documentazione relativa all'organigramma della società e ad eventuali deleghe scritte, ma esso deve estendersi anche ad una verifica in fatto.

- Occorre distinguere tra le ipotesi in cui ci si trovi in presenza di **delega scritta in materia di sicurezza** del lavoro e le ipotesi in cui tale delega manchi.



- Nel caso in cui vi siano deleghe scritte occorre preliminarmente, verificare se esse siano effettive.

Esercizio di fatto

- Possono presentarsi, poi, situazioni di effettivo esercizio di **poteri di controllo, direzione e vigilanza** non recepite formalmente.
- In assenza di una delega scritta, vi possono essere casi in cui il legale rappresentante non si occupa, di fatto, dell'aspetto della sicurezza del lavoro.



- La **richiesta** dei documenti (statuto, atto costitutivo e delega) e la conseguente **acquisizione** (in copia e con verbale di acquisizione a seguito di spontanea consegna) oppure la **risposta negativa** devono essere documentate formalmente con precisazione delle date e dei soggetti interlocutori.



Esercizio di fatto di poteri direttivi

- Sulla ripartizione intersoggettiva dell'obbligo di sicurezza è destinata ad operare la secca **previsione** di cui all'art. 299 del D.Lgs.81/08: a tenore della quale "le posizioni di garanzia" relative al di **datore di lavoro**, **dirigente** e **preposto**, gravano altresì su colui il quale, pur "sprovvisto di regolare investitura", eserciti in concreto, ovvero di fatto, "i poteri giuridici riferiti a ciascuno dei soggetti" ivi definiti.



Il preposto

- Merita un approfondimento la **figura del preposto** che viene spesso dimenticata durante le fasi di indagini, per passare direttamente ad attribuire responsabilità in capo al datore di lavoro.
- E' possibile rimarcare nell'elencazione degli obblighi del preposto, in lieve controtendenza rispetto al recente passato, l'attribuzione di incombenze esclusivamente di **vigilanza e di controllo operativo**, prive di elementi, anche residuali, di discrezionalità e potere organizzativo.



Schema essenziale degli atti urgenti

- Sopralluogo ispettivo: **rilevi** (es. descrittivi e fotografici) e **sequestri** (art. 354 c.p.p.)
 - redazione del verbale relativo ad accertamenti e rilievi sullo stato dei luoghi e delle cose (schizzi, misurazioni, fotografie etc.);
 - eventuali sequestri (probatorio e/o preventivo);
- **verbali di sommarie informazioni rese dall'infortunato e da altre persone informate sui fatti;**
- **verbale di spontanee dichiarazioni rese da persona sottoposta ad indagine;**
- **acquisizione documentazione;**
- **verbale di identificazione dell'indagato o di altre persone (art. 349 c.p.p.), con elezione o dichiarazione di domicilio e nomina del difensore (di fiducia o d'ufficio);**
- **acquisizione di documentazione.**

Compiti specifici della polizia giudiziaria



- **Immediata ispezione dei luoghi** con redazione di un accurato verbale descrittivo dello stato degli stessi, accompagnato da rilievi fotoplanimetrici, fotografici e video, possibilmente a colori.
- L'attività del personale intervenuto andrà consacrata negli atti tipici, che potranno confluire, se relativi ad attività irripetibili, nel fascicolo del dibattimento (art 431 cpp) e quindi formare piena prova ai fini dell'accertamento della responsabilità.

Compiti specifici della polizia giudiziaria

- Prima di procedere al sopralluogo è opportuno **mettersi in contatto con l'infortunato** per richiedere, se possibile, la sua presenza durante l'ispezione che, nella quasi totalità dei casi è indispensabile per acquisire notizie precise.
- Il contatto preliminare con l'infortunato ha anche lo scopo di verificare se lo stato dei luoghi e delle cose è mutato, per cui il sopralluogo potrebbe risultare inutile.



Compiti specifici della polizia giudiziaria

- **Acquisizione di sommarie informazioni** ex art. 351 CPP da parte di tutte le persone presenti per accertare:
 - la dinamica dell'infortunio;
 - la condotta dello stesso infortunato;
 - le prassi aziendali in merito alle mansioni svolte dall'infortunato e alla pregressa formazione del personale (con particolare riferimento alla tipologia di infortunio in concreto verificatisi);
 - l'esistenza di eventuali precedenti analoghi infortuni.



Compiti specifici della polizia giudiziaria



- **Acquisizione di sommarie informazioni** ex ART. 351 Cpp da parte dei dirigenti per la eventuale descrizione dell'organigramma aziendale e dei vari ruoli quali risultano documentalmente accertati;
- **Acquisizione di sommarie informazioni** ex ART. 351 CPP da parte delle rappresentanze sindacali (es. RLS o RLST) per acquisire la "storia" della gestione dell'azienda e della applicazione in concreto della normativa anti-infortunistica.

Compiti specifici della polizia giudiziaria

- **Acquisizione di tutta la documentazione** utile a:
 - individuare il titolare o il legale rappresentante della ditta datrice di lavoro e ogni altro soggetto nei cui confronti possano ravvisarsi profili di responsabilità a norma del D.Lgs.81/08;
 - ricostruire l'eventuale compagine sociale dell'impresa attraverso i verbali assembleari e del consiglio di amministrazione;
 - individuare l'esistenza di eventuali deleghe o procure in materia di sicurezza sul lavoro;
 - verificare se sono stati tenuti eventuali corsi di formazione;
 - individuare, nel caso di "cantiere mobile" soggetto alla disciplina del Titolo IV del D.Lgs.81/08 o di un contratto di appalto o sub-appalto, gli altri soggetti responsabili (committente, coordinatore, responsabile dei lavori, responsabile unico del procedimento, etc.)

Compiti specifici della polizia giudiziaria

- **Acquisizione** di:
 - documento di valutazione dei rischi;
 - **documenti utilizzati per la valutazione del rischio;**
 - piano di sicurezza e coordinamento;
 - **POS delle ditte esecutrici nei contratti di appalto;**
 - DUVRI negli appalti e relativa documentazione presupposto della redazione del documento;
 - **documentazione corrispondente a quella reperita presso il datore di lavoro, ma nella disponibilità di uffici pubblici;**
 - **mansionario per i vari ruoli e livelli;**
 - **registro infortuni;**
 - **contratti di appalto e/o di subappalto;**
 - **preventivi dei costi (soprattutto in punto "sicurezza");**
 - (Tutta la documentazione relativa al "piano di sicurezza e coordinamento", al "POS delle ditte esecutrici nei contratti di appalto" e al DUVRI deve essere acquisita immediatamente in copia e, in caso di rifiuto o di ingiustificata consegna si procederà a perquisizione e sequestro d'iniziativa (art 354 cpp)

Compiti specifici della polizia giudiziaria

- Durante le indagini si possono raccogliere dichiarazioni rese dalla persona soggetta alle stesse (esempio: datore di lavoro) solo se spontanee (ovvero non sollecitate, a norma dell'art.350, 7° comma c.p.p.); non è possibile sentire altrimenti tale persona senza la presenza di un difensore.
Si può, viceversa, procedere ad assumere sommarie informazioni dalla persona sottoposta alle indagini con la necessaria **presenza del difensore** (a norma dell'art.350, 1°, 2° e 3° comma c.p.p.);



Compiti specifici della polizia giudiziaria

- *La polizia giudiziaria potrà avvalersi, se necessario, di personale ausiliario (art 348 cpp)...*
- *Sarà sempre sequestrato il corpo del reato e quanto ritenuto utile*
- *... si potrà procedere anche al sequestro preventivo d'iniziativa ai sensi dell'art 321 cpp e comunque sollecitare l'intervento del Pubblico Ministero."*



Centralità delle funzione di vigilanza

- Quello della idoneità della **vigilanza** da parte del datore di lavoro (dovere imposto sin dall'art. 4 del d.p.r. 547/1955) è un tema piuttosto spinoso in sede applicativa.
 - Va sottolineata la crescente attenzione che, sin dai primi momenti dell'accertamento, va indirizzata agli **aspetti organizzativi** ed in particolare ai profili connessi alla **organizzazione della vigilanza come funzione autonoma**.



Identificazione del responsabile

- Un profilo talvolta assai problematico: **l'identificazione del responsabile.**
- Come è noto è spesso difficile la precisa ricostruzione delle responsabilità delle persone fisiche potenzialmente coinvolte soprattutto nell'ambito di organizzazioni complesse.



Manovra imperita della vittima



- Se l'infortunio sembra doversi ricondurre ad una **manovra imperita della vittima**, non sarà sufficiente la dichiarazione dei colleghi di lavoro che conferma l'avvenuta formazione ed informazione.
- Sarà, invece, necessario approfondire, chiedendo agli stessi colleghi una **descrizione di come la manovra avrebbe dovuto essere effettuata** in modo corretto.

Prassi aziendali

- Lo stesso va detto per gli elementi "di fatto" che indicano l'esistenza di prassi aziendali (o di cantiere) di carattere virtuoso o, al contrario, di trascuratezza o corrività nel rispetto delle norme di sicurezza.
- Acquisire nell'immediatezza dichiarazioni in ordine:
 - alle usuali modalità di lavoro;
 - alla frequenza di eventuali "sbavature" rispetto alle procedure di sicurezza;
 - alla serietà con cui la direzione aziendale monitorava il lavoro ...



Organizzazione della sicurezza

- Di fronte all'infortunio dunque non è sufficiente accertare se sia stata omessa l'adozione della singola misura che ha costituito la causa cronologicamente finale dell'evento dannoso, ma **è necessario accertare se fin dall'inizio fosse stata predisposta strategicamente l'adeguata organizzazione della sicurezza.**



Sistema di prevenzione

- E' necessario chiarire superare, una formula suggestiva che pure viene spesso ripetuta e cioè che *per evitare gli infortuni e gli eventi dannosi non è sufficiente rispettare le norme.*
- L'affermazione ha un suo fondo di verità, perché ha il pregio di sottolineare la necessità di istituire un coerente sistema di prevenzione che non può essere sintetizzato nella mera applicazione delle singole norme.



Relazione



- Nel rapporto vengono descritte la **dinamica dell'evento**, le cause e concause che lo hanno determinato, ed evidenziate le violazioni alla normativa antinfortunistica e le responsabilità. In alcuni casi si dovrà, nel rapporto stesso, segnalare al Magistrato la necessità di una perizia da parte di un consulente tecnico d'ufficio per poter risolvere specifici quesiti.

Relazione

- La **prima parte** del rapporto definisce la tipologia dell'azienda da cui dipende l'infortunato, descrive l'ambiente di lavoro e la fase lavorativa in cui si è determinato l'evento. Indica poi gli elementi testimoniali che hanno permesso di ricostruire la dinamica dell'infortunio.
- Nei **paragrafi successivi** sono ipotizzate le cause che lo hanno determinato e si documentano i danni riportati dall'infortunato.



Relazione

- Negli ultimi paragrafi si sviluppano le considerazioni sull'evento in relazione alla **normativa antinfortunistica**, evidenziando le eventuali violazioni alle norme e le relative responsabilità.
- Resta comunque fermo che la notizia alla Procura deve pervenire "**senza ritardo**":



Cause e fattori

- Si usa spesso il termine “**cause**” ma è un uso improprio in quanto è preferibile adoperare il termine “**fattori**”.
- Il tecnico dovrà illustrare e descrivere chiaramente tutti i fattori che hanno concorso al verificarsi dell’infortunio e la loro possibile relazione con la normativa di sicurezza.



Un **fattore** è una circostanza di qualunque tipo che ha la capacità di influire sull'effettivo manifestarsi di un infortunio o sull'entità delle sue conseguenze. Un fattore può essere o no necessariamente presente perché si verifichi una certa conseguenza ma, di regola, non è da solo sufficiente a provocarla.

Fattori locali e fattori remoti

- Per i fattori di rischio riconoscibili anche nel corso dell'esame di ogni singolo caso si può usare la denominazione: di "**fattori locali**" mentre per gli altri quello di "**fattori remoti**".
- Gli infortuni sul lavoro possono avvenire nelle circostanze più diverse e nei modi più vari. E' perciò un grave limite tenere conto dei fattori di un solo tipo (il funzionamento delle macchine, piuttosto che l'attività del lavoratore infortunato, etc.); al contrario, bisogna saper riconoscere **qualunque fattore**, di qualunque tipo, che sembri aver giocato un ruolo di qualche rilievo.

Fattori locali e fattori remoti

- Numerose esperienze suggeriscono la possibilità che ad un ristretto numero di categorie possa essere ricondotta la quasi totalità dei fattori.
- Si propongono le seguenti categorie:
 - l'attività dell'infortunato;
 - l'attività di terzi;
 - le attrezzature, le macchine, gli impianti;
 - i materiali;
 - l'ambiente;
 - i mezzi protettivi individuali.



GRAZIE !
